



GEMELLAGGIO **tra il Comune di Ascea e il Comune di Focea** **per la realizzazione della Via dei Focesi**

Il Comune di Ascea della Repubblica Italiana e il Comune di Focea della Repubblica Turca di seguito denominate le Parti

Premesso che Focea è la patria del popolo dei Focesi che furono tra i primi Greci a intraprendere lunghi viaggi marittimi all'interno del Mediterraneo e a fondare diverse colonie nel Mediterraneo tra cui Hyele (540 a. c.) che ora porta il nome di Ascea

Considerato che le Parti hanno in animo di valorizzare la storia, la cultura e le strutture realizzate dal popolo che li accomuna e di collaborare al fine di realizzare un progetto ancora più ampio che consenta di costruire una "rete" tra tutti quei luoghi che conservano tracce della loro opera

nell'ambito delle proprie competenze, le Parti convengono quanto segue:

Articolo N 1 *(Obiettivi e Finalità)*

Obiettivi:

- stabilire legami di amicizia e favorire lo scambio d'informazioni storiche, archeologiche, geografiche, sociali, culturali, sportive ed economiche;
- scambiare e condividere approcci organizzativi e metodologie di gestione dello sviluppo locale che si siano dimostrati efficaci,

Finalità:

- operare sinergicamente nell'attivazione di un programma che consenta di acquisire la disponibilità delle realtà europee dove esistono tracce della presenza storica dei Focesi a lavorare assieme per predisporre il progetto da presentare al Consiglio d'Europa per l'accreditamento di Itinerario Culturale Europeo del "Viaggio dei Focesi"

- costruire condizioni per favorire lo sviluppo di un turismo culturale, storico, archeologico, territoriale a vantaggio delle due Comunità e di tutte quelle che si aggiungeranno ad esse per realizzare il progetto della Via dei Focesi

Articolo N 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Gemellaggio sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e turca nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo N 3

(Attività di collaborazione)

Le attività di collaborazione riguardano: lo studio e lo scambio di informazioni su problemi vari; scambi di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; la partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea e del Mediterraneo; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera; la ricerca di finanziamenti pubblici per progetti comuni che si converrà di realizzare, lo scambio di metodologie di governo dei territori e del loro sviluppo con particolare focalizzazione sui temi del turismo e della cultura, la sperimentazione di metodologie innovative di apprendimento, la progettazione, realizzazione e gestione di programmi formativi e di interscambio interculturale.

Articolo N 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Ascea, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo N 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate, competenti per territorio dei rispettivi Paesi, sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Gemellaggio.

Articolo N 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Gemellaggio.

Articolo N 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Gemellaggio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo N 8

(Efficacia e Durata)

Il presente Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 5 anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a Focea il 22 marzo 2023 in 3 originali, ciascuno nelle lingue: italiana, turca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FIRMA PARTE ITALIANA

Sindaco di Ascea

Pietro D' Angiolillo

FIRMA PARTE TURCA

Sindaco di Focea

Fatih Gurbuz

* * * *